

Il mix tra sponsor e decreto Crescita rende l'Italia una sorta di paradiso fiscale per gli sportivi

# Il fisco italiano attira gli atleti

## Regimi agevolati fino al 90% della base imponibile

DI FRANCESCA SOLINAS\*

**F**isco italiano attraente per gli sportivi. Dalla misura sulle sponsorizzazioni a quella sulla base imponibile, trasferirsi in Italia diventa sempre più vantaggioso per gli atleti. Ancora di più se si trasferiscono in una regione meridionale. Le varie agevolazioni fiscali riservate al mondo dello sport, in sostanza, qualificano l'Italia come un paradiso fiscale.

L'art. 5 del c.d. decreto Crescita n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, ha apportato significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati inizialmente disegnato dall'art. 16 del dlgs. 147/2015. Il regime di favore, fruibile a partire dall'anno d'imposta 2020, è stato esteso ad una platea di soggetti notevolmente ampia, potendone beneficiare anche quei lavoratori che non rivestono ruoli dirigenziali o che non sono in possesso di un titolo di laurea.

Tali novità consentono ai soggetti di nazionalità italiana o estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, impegnandosi a mantenerla per due anni e a svolgere sul territorio nazionale la propria attività lavorativa, e che non siano stati residenti fiscalmente (ex art. 2 del Tuir) in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento, di godere di una esenzione fiscale ai fini IRPEF pari al 70% dei redditi di lavoro autonomo o dipendenti, con ulteriore riduzione della suddetta percentuale al 90% per chi trasferisce la residenza in una delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). Ne consegue che a partire dall'anno di imposta in corso, per cinque periodi di imposta consecutivi, tali redditi concorreranno a imposizione solo nella ridotta percentuale, rispettivamente, del 30% e del 10%. L'art. 1, let. c) del decreto Crescita, inoltre, prolunga l'agevolazione suddetta per un ulteriore quinquennio a favore dei lavoratori con almeno un figlio minore o a carico, anche in affidamento preadottivo, nonché, per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori che diventino proprietari in Italia di un immobile di tipo residenziale, acquistato successivamente al rientro o nei dodici mesi antecedenti.

Nelle due ultime ipotesi descritte, però, la concorrenza nella formazione del reddito complessivo è pari al 50% del loro ammontare. Ciò premesso, occorre fare una importante precisazione legata al mon-

Agevolazioni decreto Crescita				
Ipotesi 1: reddito «sportivi non professionisti rimpatriati in Italia» (dirigenti, procuratori, ecc.)				
Reddito	Detrazione	Imponibile	Aliquota	Tassazione
10.000.000 €	70%, 7.000.000 €	3.000.000 €	43%	1.290.000€
Ipotesi 2a: reddito «sportivi non professionisti rimpatriati in Sud Italia» (dirigenti, procuratori, ecc.)				
Reddito	Detrazione	Imponibile	Aliquota	Tassazione
10.000.000 €	90%, 9.000.000 €	1.000.000	43%	430.000 €
Ipotesi 2b: reddito «sportivi professionisti rimpatriati»				
Reddito	Detrazione	Imponibile	Aliquota	Tassazione
10.000.000 €	50%, 5.000.000€	5.000.000 €	43%	2.150.000 €

do dello sport, distinguendo tra sportivi professionisti e non. I soggetti rientranti nelle categorie elencate all'art. 2 della Legge n. 91/1981 ossia gli sportivi professionisti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, godono di una detassazione limitata al 50% del reddito. Dunque, poiché ad oggi solo quattro federazioni sportive affiliate al Coni hanno riconosciuto il professionismo, ossia la Figg, la Fip, la Fci, la Fig, ne consegue che i redditi prodotti dagli atleti professionisti impatriati, che esercitano con continuità le discipline rappresentate da dette federazioni, ovvero calcio, pallacanestro, ciclismo e golf, verranno tassati nella misura del 50% a prescindere dalla Regione italiana nella quale decideranno di trasferirsi (non si applica, infatti, nei loro confronti l'ulteriore riduzione prevista per i trasferimenti nel sud Italia). Inoltre, gli sportivi professionisti che sceglieranno di aderire al regime agevolato dovranno versare, altresì, un contributo dello 0,5% della base imponibile, denominato contributo dello sport, che sarà destinato al potenzia-

mento dei settori giovanili. Viceversa, quella platea di soggetti che, pur ruotando intorno al mondo del calcio e degli altri sport professionistici, non appartiene alle categorie di cui all'art. 2 della Legge n. 91/1981, si pensi ai procuratori e ai dirigenti sportivi, fruisce del regime fiscale agevolato in misura ordinaria, godendo del beneficio in formula piena. Gli sportivi, oltre al bonus per gli impatriati, possono godere anche del regime forfetario per i redditi prodotti all'estero. Le due agevolazioni, tuttavia, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E/2017, sono esclusive e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta. Tuttavia, è ammesso un utilizzo alternativo degli stessi in anni differenti, nel rispetto, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. L'opzione di cui all'art. 24 bis del Tuir (introdotta dalla legge di bilancio 2017), consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di assoggettare i redditi prodotti all'estero ad un'imposta sostit-

Sponsorizzazioni		
Reddito	Detrazione	Imponibile
1.000.000 €	50%	500.000

tutiva dell'Irpef calcolata in via forfetaria nella misura fissa di euro 100.000,00, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione utilizzabile per un massimo di quindici anni. Tale regime è fruibile da tutte le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano state ivi residenti per almeno nove degli ultimi dieci anni. Ultimo incentivo fiscale previsto a favore dello sport è il contributo per gli investimenti pubblicitari introdotto dall'art. 81 del decreto agosto (dl 104/2020). Il contributo, concesso sotto forma di credito di imposta e utilizzabile esclusivamente in compensazione, è previsto nella misura del 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro, a favore di im-

prese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, le leghe devono organizzare campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, le società sportive professionistiche nonché le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte al Coni, svolgere attività sportiva giovanile e operare in discipline ammesse ai Giochi olimpici. I soggetti sponsorizzati, inoltre, devono aver prodotto in Italia ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, almeno pari a 200.000 euro fino a un massimo di 15 milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno aderito al regime previsto dalla legge n. 398/1991. La norma ha, tuttavia, fissato un tetto massimo di spesa per l'anno 2020, non oltre il quale verrà erogato il credito d'imposta, nell'importo complessivo di 90 milioni di euro. Occorre, inoltre, precisare che per il soggetto erogante il corrispettivo sostenuto per le spese di sponsorizzazione costituisce spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte e, come tale, interamente deducibile in virtù della presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, perfettamente in linea con l'orientamento maggioritario della Corte di cassazione (si veda Italiaoggi del 09.05.2020).

\*studio legale  
Martinez&Novebaci

© Riproduzione riservata

## Al massimo 500 persone negli stadi per le partite delle nazionali

Massimo 500 persone presenti negli stadi quando si svolgono le partite delle nazionali. Divisione in quattro aree della struttura sportiva utilizzata. Definizione anche di varie fasce temporali diverse per far allenare gli atleti. Distanziamento sociale di 2 metri tra gli atleti, sanificazione quotidiana degli ambienti e utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale come prima misura di prevenzione. Test sierologici e tamponi per tutti al momento della convocazione. È quanto prevede il protocollo pubblicato sul sito della Figg con le indicazioni generali per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività delle Nazionali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il documento è stato

redatto sulla base delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dell'emergenza emanate dalle Autorità governative italiane e tenendo conto delle specifiche indicazioni provenienti dagli organismi internazionali Uefa e Fifa, che hanno disciplinato con appositi Protocolli (in particolare l'Uefa Return to play protocol' dello scorso 15 luglio) e raccomandazioni generali il ritorno allo svolgimento delle competizioni calcistiche internazionali.

Definite anche le dimensioni delle sale dove fare i test: dovranno essere necessariamente di dimensione minima di 12 metri quadri, con due tavoli da ufficio, tre sedie, almeno una finestra, entrata e uscita separata e sale d'attesa di dimensioni idonee.